



Comune di Santa Croce Sull'Arno
Provincia di Pisa

Regolamento per la gestione delle entrate proprie

Approvato con delibera di Consiglio n. 10 del 19.02.2026;

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Determinazione della misura dell'entrata
- Art. 3 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni
- Art. 4 - Gestione e riscossione delle entrate
- Art. 4 bis - Funzionario responsabile

TITOLO II – La gestione delle entrate

Capo I - Criteri generali

- Art. 5 – Gestione integrata

Capo II – Modalità di pagamento

- Art. 6 - Versamento spontaneo
- Art. 7 - Accertamento delle entrate tributarie e relative sanzioni
- Art. 8- Riscossione coattiva
- Art. 9 - Cessione dei crediti
- Art. 10 - Rateazione del pagamento
- Art. 11 - Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni

Capo III -Accertamento con adesione

- Art. 12 - Oggetto dell'adesione
- Art.13- Attivazione del procedimento
- Art. 14- Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art.15- Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
- Art.16- Esito negativo del procedimento

Art. 17 Versamento dell'importo definito

Art. 18 Effetti della definizione

Art. 19 Riduzione delle sanzioni

Capo IV – Tutela dell'Amministrazione

Art. 20 - Tutela giudiziaria

Capo V – Disposizioni Particolari

Art. 21- Dichiarazione tributaria

Art. 22 Estinzione per compensazione

Art. 23 Liquidazione ed accertamento delle entrate non tributarie

Art. 24 Adempimenti successivi al termine previsto per il ravvedimento operoso Art.-

Art. 25 Disposizioni finali e di coordinamento.

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 **e s.m.i.** , ed allo Statuto dell'ente, reca i principi afferenti l'accertamento e la riscossione di tutte le entrate proprie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nonché di favorire la collaborazione con il cittadino/contribuyente.

1. Il regolamento costituisce attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche intervenute.

2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono il riferimento per gli altri regolamenti dell'ente, che devono ad esso conformarsi per quanto concerne l'accertamento e la riscossione delle entrate proprie, fermo restando quanto stabilito dal regolamento comunale di contabilità per gli aspetti dallo stesso disciplinati. Eventuali deroghe ai criteri generali recati dal presente regolamento, previste in considerazione dei particolari aspetti connessi alla natura dell'entrata stessa, devono essere espressamente indicate dagli atti che la disciplinano.

3. Le entrate proprie, alle quali si applica il presente regolamento, sono costituite da:

- a) tributi dell'ente, entrate assimilate, addizionali, compartecipazione al gettito tributario erariale e relativi accessori;
- b) rendite patrimoniali, entrate assimilate e relativi accessori;
- c) proventi dei servizi pubblici;
- d) corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- e) canoni di uso;
- f) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

Articolo 2 Determinazione della misura dell'entrata

1. La determinazione delle aliquote, delle tariffe e di qualsiasi altra misura delle entrate proprie compete alla Giunta, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge e dell'ordinamento locale della singola entrata quale risulta dal presente regolamento e da quello che, eventualmente, disciplina appositamente la medesima entrata,

salvo i casi in cui la legge riserva la competenza al Consiglio Comunale.

2. La deliberazione di approvazione della misura di ciascuna entrata applicabile in ciascun anno, deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento. Nel caso in cui la deliberazione non sia adottata entro il predetto termine, è applicata la misura già in vigore nell'esercizio precedente, fatta salva ogni diversa disposizione di legge. Le determinazioni della misura delle entrate aventi natura tributaria non possono avere effetto retroattivo.

1. Per le entrate proprie aventi natura non tributaria, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi allo svolgimento del servizio od attività correlata alla medesima entrata, la misura di quest'ultima può essere adeguata nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento; l'incremento della misura applicata non ha effetto retroattivo. La rilevanza dell'incremento, non prevedibile al momento dell'adozione della deliberazione annuale di cui al precedente comma, dev'essere adeguatamente comprovata da apposita relazione del funzionario responsabile dell'entrata.

2. Le tariffe dei servizi pubblici sono determinate in misura tale da assicurare l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione, secondo i criteri indicati dagli artt. 117 e 201, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

3. Disposizioni, anche a carattere regolamentare, aventi natura interpretativa in materia di tributi locali, possono essere approvate soltanto in casi eccezionali, adeguatamente motivati in tal senso e in relazione alla ragionevolezza dell'interpretazione adottata.

Articolo 3 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con i regolamenti specifici di ogni singola entrata è disciplinata l'applicazione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni; l'eventuale determinazione annuale della loro misura è effettuata con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo.

1. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti o delle deliberazioni di cui al comma 1, prevedano ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, ovvero loro misure più favorevoli per il contribuente, queste ultime sono applicate con decorrenza immediata, fatto salvo quanto stabilito dalla medesima disposizione di legge.

2. Le agevolazioni applicabili su istanza dei soggetti beneficiari sono direttamente computate dai medesimi soggetti in sede di autoliquidazione dell'importo dovuto, fatto salvo il potere, da

parte degli uffici comunali competenti, di accertare l'eventuale non debenza dell'agevolazione e di irrogare le conseguenti sanzioni amministrative.

3. Nel caso in cui per la concessione dell'agevolazione, sia necessaria l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge. Tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti se richiesta successivamente dal Comune, pena l'esclusione dell'agevolazione.

Articolo 4 Gestione e riscossione delle entrate

1. La scelta della forma per la gestione e riscossione delle entrate è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente anche in relazione alla rilevanza economica-imprenditoriale, può decidere che sia:

a) effettuata dal Comune in economia diretta;

b) affidata in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo individuati dall'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997.

c) affidata ad una società per azioni a capitale interamente pubblico, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

2. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, dalle disposizioni di legge non derogabili e le norme contenute in altri regolamenti comunali, in particolare quelli concernenti i singoli tributi e le altre entrate non tributarie;

3. Nel caso di gestione di servizio secondo le modalità di cui ai punti b) o c) del precedente comma 1 il soggetto gestore:

a) subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio;

b) svolge la propria funzione con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica;

c) cura la liquidazione, l'accertamento, la riscossione (anche coattiva) e la rendicontazione al Comune dell'entrata in questione, sulla base del disciplinare, il quale fissa, nei termini di legge ed ove sia necessario, i tempi di riversamento nella tesoreria del comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o

termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge dal regolamento, o da altre norme rilevanti.

4. Le attività di gestione, liquidazione, accertamento, riscossione, anche coattiva, delle entrate di cui all'art. 1 possono essere svolte anche mediante affidamento di alcuni segmenti di attività a soggetti esterni.

5. Ai sensi dell'art. 2, del D.L. n. 193/16, ove possibile, la riscossione delle entrate, anche coattiva, può essere affidata, mediante preventiva Delibera di Consiglio Comunale, anche al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Art. 4 bis Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione in economia diretta dal Comune, delle singole entrate tributarie, la Giunta Comunale, salvo diversa competenza espressamente prevista alla normativa nazionale, nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dello specifico tributo. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi anche alla riscossione dell'entrata, tutela l'Ente in giudizio, ove possibile e ove l'Ente non ritenga opportuno difendersi con altro soggetto abilitato a farlo, nelle cause inerenti l'entrata per la quale è deputato alla gestione e dispone rimborsi.

1. Nel caso di gestione in concessione ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) o di affidamento a società per azioni a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c), le attribuzioni di cui al precedente comma 1 spettano al soggetto gestore del servizio.

2. Il soggetto affidatario della gestione e riscossione delle entrate comunali provvede alla designazione di un funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata tributaria. Il predetto funzionario sottoscrive i provvedimenti relativi alla gestione del tributo, comprese le richieste, gli avvisi, le ingiunzioni, e dispone i rimborsi.

3. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative.

4. Il Comune, benché non tenuto alla trasmissione della Deliberazione di nomina del Funzionario responsabile dell'entrata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, provvede alla pubblicazione del suo nominativo sul sito internet

istituzionale dell'Ente.

Titolo II La gestione delle entrate

Capo I CRITERI GENERALI

Articolo 5 Gestione integrata

1. La gestione delle entrate proprie è informata a criteri di efficienza, efficacia e di razionale utilizzo delle risorse disponibili. A tali fini è promossa la gestione integrata delle diverse entrate da realizzarsi:

- con modalità che consentano la più puntuale verifica delle posizioni soggettive ed oggettive inerenti l'applicazione di ciascuna entrata;
- attraverso la costituzione ed aggiornamento dinamico di una banca dati integrata delle entrate locali, predisponendo le interconnessioni più idonee fra i diversi uffici comunali;
- con l'individuazione di modalità procedurali omogenee, rivolte alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- attraverso l'unificazione delle forme di gestione delle diverse entrate.

2. Gli uffici comunali o gli eventuali soggetti esterni a cui è affidata la gestione delle entrate sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni ed ogni dato richiesti da ciascun funzionario responsabile nell'esercizio delle attività di accertamento dei presupposti applicativi dell'entrata. A tal fine gli uffici competenti, in particolare, in materia di procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini applicativi delle entrate proprie, sono tenuti a darne sistematica comunicazione al competente servizio; agli stessi adempimenti sono tenuti i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali. Il funzionario responsabile dell'entrata provvede ad attivare le forme di interconnessione più idonee d'intesa con il responsabile del relativo servizio.

3. Per la costituzione ed aggiornamento della banca dati integrata ciascun funzionario responsabile, ovvero il responsabile della medesima banca dati, provvede ad attivare le

forme di accesso ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili, ritenuti rilevanti a tal fine. L'accesso è in esenzione di spese o diritti e disciplinato ai sensi della normativa vigente.

4. L'amministrazione provvede a definire un programma rivolto alla costituzione e gestione della banca dati integrata delle entrate proprie per la cui attuazione sono assegnate, nei limiti delle dotazioni e delle disponibilità di bilancio, risorse adeguate.

5. Per la costituzione e gestione della banca dati integrata ciascun funzionario responsabile è autorizzato a trattare, nel rispetto della disciplina sull'accesso e sul trattamento dei dati personali qualsiasi singolo dato o complesso di dati proveniente da archivi appartenenti al comune stesso o ad altri enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche magnetico, o a mezzo di collegamento telematico, che risultasse utile per la gestione dell'entrata.

Capo II MODALITÀ DI PAGAMENTO

Articolo 6 Versamento spontaneo

1. La determinazione delle modalità di pagamento degli importi dovuti da ciascun contribuente è improntata secondo il criterio di determinare il minor aggravio procedurale ed economico al contribuente.

1. La riscossione spontanea delle entrate proprie è effettuata secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei mezzi di pagamento e dei punti di incasso, e la sollecita trasmissione all'ente dei dati inerenti il versamento, nel rispetto del regolamento comunale di contabilità, senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; nel caso di gestione della riscossione affidata a terzi, l'ente promuove la definizione di tali forme d'intesa con il medesimo soggetto. A tali fini la Giunta può stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con soggetti, organizzazioni od enti, anche di livello nazionale, capillarmente diffusi nel territorio comunale, fermo restando quanto previsto per l'individuazione del soggetto affidatario della riscossione, al quale dev'essere comunque unitariamente ricondotta la gestione di detta fase.

2. Le somme dovute per le entrate proprie, tenendo conto della scelta effettuata sulle modalità di gestione delle stesse, ai sensi del precedente art. 4, può essere effettuato tramite:

1. versamento diretto alla tesoreria comunale;

- II. versamento sul conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
 - III. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari attivate tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale o del soggetto di cui all'art. 4 comma 1 lett. c);
 - IV. il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ove possibile;
 - V. la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
 - VI. le ulteriori modalità di pagamento previste, in base alla tipologia dell'entrata, dall'art. 2-bis, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193.
3. Per gli importi versati con le modalità di cui al precedente comma, il pagamento si considera effettuato nei termini stabiliti indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza.

Articolo 7 Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative deve essere informato a criteri di equità, funzionalità, economicità delle procedure.
2. In particolare alle violazioni delle norme in materia di tributi locali, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 e s.m.i, che stabilisce i criteri che devono essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimo e massimo, secondo le seguenti indicazioni:
 - a) applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge, pari al 200% dell'imposta dovuta, in caso di omessa presentazione della dichiarazione/denuncia;
 - b) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge, pari a euro 51, in caso di omessa presentazione della dichiarazione/denuncia con versamento regolarmente effettuata;
 - c) applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge, pari al 100% dell'imposta dovuta, in caso di infedele presentazione della dichiarazione/denuncia;
 - d) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge, pari a euro 51, in

caso di errori che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta (es. errori formali presenti nella denuncia)."

e) In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024.

3. Per le sanzioni ed interessi relative alle entrate di natura patrimoniale si rimanda ai singoli Regolamenti .

Articolo 8 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è disciplinata dal Regolamento Entrate proprie in Riscossione Coattiva.

Articolo-9 Cessione dei crediti

1. Dopo aver esperito le procedure ordinarie previste per il pagamento per i crediti liquidi ed esigibili aventi natura tributaria non tributaria, l'Ente può eventualmente valutare la possibilità di procedere alla loro cessione nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in vigore.

Articolo 10 Rateazione del pagamento

1. L'accesso alla rateizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza, alla quale deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del richiedente, contenente l'adesione all'atto da parte del contribuente e la rinuncia all'impugnazione dello stesso presso l'organo giurisdizionale competente.

1. Gli importi dovuti possono essere rateizzati nelle seguenti misure:

Persone fisiche:

- Fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad Euro 2.400,00;
- Fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da Euro 2.400,01 a 3.200,00;
- Fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da Euro 3.200,01 a Euro 4.800,00;
- Fino a n. 30 rate mensili per importi complessivi da Euro 4.800,01 a Euro 6.000,00;
- Fino a n. 36 rate mensili per importi complessivi superiori ad Euro 6.000,00.

Soggetti diversi dalle persone fisiche:

- Fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad Euro 3.600,00;
 - Fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da Euro 3.600,01 a 4.800,00;
 - Fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da Euro 4.800,01 a Euro 6.000,00;
 - Fino a n. 36 rate mensili per importi complessivi superiori ad Euro 6.000,00.
2. L'istanza non è ammissibile per atti presupposti qualora prima della presentazione della stessa l'Amministrazione abbia provveduto a notificare l'atto successivo.
3. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 60,00. Sulle somme dovute dal contribuente sono calcolati interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente.
4. Per importi superiori ad Euro 30.000,00, l'ammissione alla rateazione del versamento è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, accettata dal Comune, per una cifra corrispondente all'importo totale dovuto comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta del Comune creditore e avente scadenza un anno successivo al termine di versamento dell'ultima rata del piano.
5. Non possono accedere al piano coloro i quali si sono mostrati inadempienti a precedenti piani di rateazione concessi dall'amministrazione, salvo la facoltà, esercitabile una sola volta dal Contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di versamento scaduti pagando contestualmente almeno 3 rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione.
6. Il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi la prima oppure quando non versi almeno 4 rate, anche non consecutive, per i piani che prevedono più di 12 rate mensili. Per i piani fino a 12 rate mensili il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi almeno 2 rate, anche non consecutive.
7. L'importo residuo non versato del piano concesso a soggetto successivamente decaduto dal beneficio della rateazione sarà riscosso coattivamente.
8. Nei casi di cui al comma 8, la garanzia prestata dovrà essere preventivamente escussa.
9. Gli importi eventualmente versati saranno imputati nel seguente ordine di priorità:
- Rimborso spese di produzione e notifica dell'atto;
 - Interessi di dilazione;
 - Sanzioni irrogate con il provvedimento rateizzato;
 - Entrate tributarie.

9. La rateazione è concessa, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti, con Provvedimento del Responsabile dell'Entrata o del Servizio, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

10. Le rate sono determinate nel provvedimento di concessione della rateazione di cui al comma 11 e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

11. In caso di impossibilità per il contribuente, debitamente documentata, di eseguire il pagamento del debito secondo il piano di rateazione previsto dal presente articolo, il Funzionario responsabile del tributo può derogare alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

12. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un'ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 6.

Articolo 11 Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni.

1. Nei casi:

- a) di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti al Comune;
- b) in cui siano stati emessi provvedimenti di accertamento / liquidazione;
- c) in cui la riscossione coattiva delle entrate sia effettuata in base alla normativa di cui al r.D. 14 aprile 1910 n.639 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) in cui la riscossione coattiva delle entrate è effettuata utilizzando lo strumento dell'accertamento esecutivo o dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, commi 792 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

gli importi dovuti sono maggiorati degli interessi per ritardato pagamento, calcolati con maturazione giorno per giorno ed in misura pari al tasso legale vigente.

2. Gli interessi di cui al precedente comma, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall'Amministrazione.

3. Sulle somme da versare a favore dell'Amministrazione comunale in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'art.10 del presente regolamento, sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso indicato al comma 1), in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione.

Capo III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 12 Oggetto dell'adesione

1. Con l'accertamento con adesione è definito un atto di imposizione caratterizzato dall'adesione del contribuente alla quantificazione dell'imponibile da parte del Comune o di eventuali soggetti esterni a cui è affidata la gestione delle entrate, in conformità all'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e prevedendo fattispecie riduttive delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lett. I), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge 212/2000 (Statuto del contribuente) e s.m.i.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile:
 - per le entrate tributarie, ed in particolare per :
 1. la Tari come derivante dalla riforma di cui all'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 2. l'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 1, comma 738 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - per le altre entrate non aventi natura tributaria, di seguito indicate:
 1. canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
 2. il canone patrimoniale di concessione, o autorizzazione e per le esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 1, commi 816 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 3. il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate all'art. 1, commi 837 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile e di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
4. La definizione in contraddittorio con il contribuente non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di

contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

5. Nel caso di obbligazioni tributarie solidali, l'atto impositivo può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati purché quest'ultimo si impegni alla definizione dell'intera obbligazione tributaria. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

6. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

7. Gli atti di adesione devono essere in ogni caso motivati in ordine alle ragioni e all'iter logico giuridico che hanno reso opportuno e legittimo l'accordo.

8. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile o analogo soggetto nominato in caso di concessione della funzione di accertamento.

art.13 -Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:

a) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge n.212/2000, entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto, in luogo della presentazione delle osservazioni;

b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera a);

c) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure di verifica della posizione contributiva e operazioni di controllo, richieste di chiarimenti, invio di questionari, accessi, ispezioni o verifiche;

d) di comune accordo tra le parti all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione;

e) su istanza del contribuente, successivamente alla notifica di avviso di accertamento per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, ove emerga l'esistenza di materia

concordabile e di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.

Art 14 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avvisi di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, in luogo della presentazione delle osservazioni, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni. Nei casi previsti dalla lettera e) dell'art. 13, il termine dell'impugnazione è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio deve formulare al contribuente un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
3. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
4. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.

Ar.15 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo delegato) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b. la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c. le modalità di versamento delle somme dovute.

Art.16 – Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.

Articolo 17 Versamento dell'importo definito

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto in coerenza con le disposizioni sulla riscossione coattiva prevista dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in coerenza con le disposizioni previste dal regolamento comunale delle entrate, emanate in attuazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno della scadenza della rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il

contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Il mancato pagamento delle somme dovute e rateizzate sulla base dell'accordo perfezionato, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione in base a quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari e normative vigenti.

Articolo 18- Effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme dovute ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune o del soggetto affidatario della gestione dell'entrata, di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. È ammessa l'ulteriore attività accertatrice nel solo caso in cui il Comune o il soggetto affidatario della gestione dell'entrata venga a conoscenza di nuovi e sconosciuti elementi afferenti l'oggetto dell'adesione, oggettivamente non conoscibili alla data di sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 22 17, che comportano l'accertamento di un maggior imponibile superiore ad un quinto dell'importo già definito.
3. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 19 Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni concernenti l'oggetto dell'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Capo IV

TUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 Tutela giudiziaria

1. Per la difesa in giudizio delle proprie ragioni relative a controversie inerenti la gestione delle entrate proprie, l'ente si avvale del funzionario responsabile e, in aggiunta od in via sostitutiva, di uno o più professionisti all'uopo incaricati a seconda delle fattispecie ed in rapporto al grado di giudizio. Per le entrate tributarie l'ente può stipulare, in via preventiva, una convenzione con uno o più professionisti, nel rispetto dei tariffari minimi di legge. La predisposizione dell'atto di conferimento dell'incarico, la preparazione e trasmissione del fascicolo relativo alla causa, competono al funzionario responsabile dell'entrata. Il funzionario responsabile è comunque tenuto a seguire tutte le fasi del procedimento contenzioso, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

1. Nel caso di gestione affidata a soggetti esterni, anche la tutela giudiziaria è seguita dal medesimo soggetto gestore.

2. Per l'attività contenziosa di cui al primo comma spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente, costituirsi in giudizio per ogni grado della controversia e proporre appello, previa autorizzazione da parte della Giunta. Con lo stesso atto di autorizzazione il funzionario responsabile può essere delegato a firmare gli atti derivanti dallo svolgimento delle predette attività e, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, a sostituirlo per la partecipazione alle udienze, presso l'organo adito, in rappresentanza dell'ente. In tal caso detto responsabile può promuovere o accedere, qualora ciò rientri nelle attribuzioni delegate, alla conciliazione giudiziale in conformità alle disposizioni di legge in vigore.

Capo V DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 21 Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo, o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e, nel dettaglio, dallo specifico Regolamento comunale del tributo.

Articolo 22 Estinzione per compensazione

1. Si rimanda a quanto disciplinato nel regolamento per l'applicazione dello Statuto del Contribuente

Articolo 23 Liquidazione ed accertamento delle entrate non tributarie

1. La contestazione del mancato o tardivo pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto nel quale sono indicati tutti gli elementi necessari ai fini della precisa individuazione del destinatario, del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni o penali, nonché l'eventuale ulteriore termine assegnato per adempiere.

1. Gli atti di cui al precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o in alternativa, tramite il servizio postale, o con altre modalità previste dalla legge.

Articolo 24 Adempimenti successivi al termine previsto per il ravvedimento operoso

1. Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi del contribuente oltre i termini previsti per il ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.lgs 472/1997 e s.m.i. , nel caso di mancato pagamento del tributo o di omessa presentazione della denuncia, per i quali risultino scaduti i relativi termini per l'applicazione del ravvedimento operoso, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 25 Disposizioni finali e di coordinamento

1. Il Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2026

1. Le norme del Regolamento, avente carattere generale, sono integrate dalla disciplina di dettaglio dei regolamenti comunali afferenti alle singole entrate, prevalendo, in caso di duplicità di norme, i contenuti di questi ultimi, purché non in contrasto con i principi enunciati dal presente Regolamento.

2. Per quanto non previsto dalle norme regolamentari, si applicano le disposizioni vigenti di legge.